

D.A. n. 231

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DELLA SALUTE

Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica

“Assistenza sanitaria stranieri - Iscrizione al Servizio Sanitario Regionale dei cittadini stranieri provenienti dall’Ucraina”

L’ASSESSORE

- Visto lo Statuto della Regione siciliana;
- Vista la legge del 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale;
- Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” e successive modifiche ed integrazioni;
- Vista la L.R. n. 10 del 15 maggio 2000;
- Vista la L.R. n. 30 del 3 novembre 1993 e successive modifiche ed integrazioni;
- Vista la legge 176 del 27 maggio 1991 di “Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo” (convenzione di New York);
- Vista la legge 6 marzo 1998, n. 40 “Disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”;
- Visto il D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 riguardante il “Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero a norma dell’art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”;
- Vista la circolare n. 5 del 24 marzo 2000 (DPS-X-40-286/98) del Ministero della Sanità riguardante le indicazioni applicative del decreto legislativo 25 luglio, n. 286 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” - Disposizioni in materia di assistenza sanitaria;
- Visto il DPCM 29-11-2001 e successive modifiche ed integrazioni recante: “Definizione dei livelli essenziali di assistenza”, che definisce i livelli essenziali di assistenza (LEA) sanitaria garantiti dal SSN, ai sensi dell’art. 1 del decreto legislativo n. 502 del 30-12-1992;
- Visto il D.Lgs. n. 30 del 6-2-2007 di attuazione della Direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri;
- Vista L.R. del 14-4-2009, n. 5, pubblicata nella G.U.R.S. n. 17 del 17-04-2009 ed in particolare l’art. 28 riguardante “assistenza sanitaria ai cittadini extracomunitari”;

- Visto il Piano Sanitario Regionale - "Piano della Salute 2011-2013" che delinea gli ambiti d'intervento e le strategie in tema di assistenza sanitaria agli immigrati;
- Visto il proprio decreto assessoriale n. 2183 del 17-10-2012, pubblicato nella G.U.R.S. n. 48 del 9-11-2012, con il quale sono state approvate le "Linee guida per l'assistenza sanitaria ai cittadini stranieri (extracomunitari e comunitari) della Regione Siciliana", in coerenza con le norme vigenti riportate nel documento nazionale: "Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per l'assistenza sanitaria alla popolazione straniera da parte delle Regioni e Province Autonome Italiane", predisposto dal Gruppo tecnico interregionale "Immigrati e Servizi sanitari" coordinato dall'Osservatorio sulle Diseguaglianze nella Salute - Regione Marche -, approvato in data 21 settembre 2011 dalla Commissione Salute della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, coordinata dalla Regione Veneto;
- Visto l'accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento nazionale: "Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per l'assistenza sanitaria alla popolazione straniera da parte delle Regioni e Province Autonome Italiane" di cui alla seduta del 20-12-2012, Rep. Atti n. 255/CSR, e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 32, 7 febbraio 2013 - Suppl. Ordinario n. 9, il quale documento rappresenta una raccolta sistematica delle disposizioni normative vigenti per la corretta erogazione dell'assistenza sanitaria agli stranieri in Italia avente lo scopo di uniformare le modalità di erogazione di tale assistenza nelle diverse regioni italiane;
- Visto il proprio decreto assessoriale n. 1791 del 26-09-2013, pubblicato nella G.U.R.S. n. 49 del 31-10-2013, con il quale è stato recepito il documento nazionale: "Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per l'assistenza sanitaria alla popolazione straniera da parte delle Regioni e Province Autonome Italiane";
- Visto il proprio decreto assessoriale n. 326 del 06 marzo 2014 "Assistenza sanitaria stranieri - Procedure iscrizione al Servizio Sanitario Regionale dei minori stranieri extracomunitari o comunitari possessori rispettivamente dei codici STP ed ENI"
- Visto la nota del Ministero della Salute – Direzione Generale della Programmazione Sanitaria –prot.n.5303 del 4 marzo 2022 con cui è stato raccomandato di assegnare il codice STP (Stranieri Temporaneamente Presenti) ai cittadini stranieri provenienti dall'Ucraina – indipendentemente dalla nazionalità – per poter accedere con immediatezza alle prestazioni sanitarie sul territorio italiano garantite dal T.U. n.286/98, dal DPCM 12 gennaio 2017 e dalla normativa regionale.
- Viste le note 13963 e n.14000 con cui è stata data disposizione alle Aziende Sanitarie della Regione di provvedere all'assegnazione del codice STP a tali soggetti nelle sedi di arrivo, compresi i porti e gli aeroporti
- Vista la Decisione di Esecuzione (Ue) 2022/382 del Consiglio dell'Unione Europea del 4 marzo 2022 che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2001/55/CE e che ha come effetto l'introduzione di una protezione temporanea;
- Considerato che in base al citato accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano l'iscrizione all'SSN è obbligatoria e gratuita se alla persona straniera viene attribuito lo status di rifugiata e/o richiedente asilo;
- Atteso che è intendimento di questa Regione iscrivere al SSR i soggetti stranieri provenienti dall'Ucraina a partire dall'inizio del conflitto, possessori di codice STP a tutela della salute anche in assenza del permesso di soggiorno, fermo restando il diritto dei soggetti minori di anni 14 con codice STP di essere iscritti con il Pediatra di libera scelta, già sancito dalla citata normativa nazionale e regionale;
- Sentite le OO.SS. di Medicina Generale, che hanno condiviso l'opportunità di assegnare ai MMG i cittadini provenienti dall'Ucraina con codice STP;
- Ritenuto pertanto di dover definire il percorso operativo che le Aziende Sanitarie Provinciali della Sicilia dovranno adottare al fine di provvedere all'iscrizione al SSR dei soggetti stranieri provenienti dall'Ucraina possessori di codice STP;

DECRETA

Art. 1 PREMESSA

L'attuale crisi in Ucraina teatro di guerra ha generato l'afflusso di centinaia di migliaia di profughi verso i paesi europei. L'ONU ha previsto un afflusso di profughi superiore ai 7 milioni se l'attuale aggressione nei confronti del popolo ucraino si protrarrà. Ad oggi il numero di profughi provenienti dall'Ucraina in Italia è di 59.500; tale numero è destinato ad aumentare con il protrarsi del conflitto

Al fine di garantire procedure che consentano con immediatezza di assicurare l'assistenza sanitaria a tutte le persone provenienti dall'Ucraina, indipendentemente dalla nazionalità, viene riconosciuto nella Regione Siciliana il diritto all'iscrizione gratuita al SSR per i soggetti stranieri provenienti dall'Ucraina a partire dal 24 febbraio 2022, a causa del conflitto con la Russia, possessori di codice STP.

Affinché i soggetti stranieri provenienti dall'Ucraina a partire dall'inizio del conflitto, possessori di codice STP possano accedere all'assegnazione del Medico di Medicina Generale, viene definito il percorso operativo che le Aziende Sanitarie Provinciali della Sicilia dovranno adottare per provvedere all'iscrizione obbligatoria al SSR dei predetti soggetti.

Art. 2 MODALITA' OPERATIVE

L'iscrizione obbligatoria al SSR viene effettuata e rinnovata dalle Aziende Sanitarie Provinciali attraverso gli uffici anagrafe aziendali.

I documenti occorrenti per la richiesta di iscrizione al SSR dei soggetti stranieri provenienti dall'Ucraina a partire dal 24 febbraio 2022, a causa del conflitto con la Russia, possessori di codice STP sono:

- Richiesta iscrizione del soggetto o del genitore o chi ne ha la tutela o la patria potestà se minorenne (Allegato 1);
- codice STP in corso di validità;
- documento di identità (Passaporto)

La richiesta di iscrizione deve essere effettuata:

- dal soggetto;
- da chi ne ha la tutela o la patria potestà se minore.

Tale richiesta presuppone il possesso del codice STP che può essere contestualmente rilasciato dalle strutture delle AASSPP abilitate.

Il tutore dei soggetti non accompagnati inseriti in strutture dovrà personalmente iscrivere i minori e comunicare all'ASP le eventuali variazioni del domicilio.

Per il carattere temporaneo della residenza nel territorio dell'assistito, le scelte assegnate al MMG o al PLS pediatra saranno calcolate in deroga al massimale.

La scelta del MMG o del PLS dovrà essere rinnovata dagli uffici anagrafe delle aziende contestualmente al rinnovo del codice STP.

Il pediatra di Libera Scelta effettuerà i medesimi bilanci di salute così come previsto per i minori regolarmente residenti in Regione.

Le richieste eventualmente effettuate dai MMG o dai Pediatri (prestazioni specialistiche, farmaci, ricoveri) a favore dei predetti soggetti dovranno essere effettuate in modalità "dematerializzata" e, nel caso di qualsivoglia difficoltà, tramite la ricetta "rossa" del SSN.

I cittadini provenienti dall'Ucraina con codice STP, al fine di permettere agli operatori aziendali una corretta imputazione della spesa, coerentemente con quanto disposto dalle "Linee guida per l'assistenza sanitaria ai cittadini stranieri extracomunitari e comunitari della Regione Siciliana" di cui al D.A. n. 2183 del 17-10-2012, punto 6.2., lettera A), il Medico di assistenza primaria o il Pediatra di libera scelta dovrà apporre, nel retro della richiesta - e precisamente nel campo bianco ove è anche prevista la firma del medico (vedi allegato 2):

- la lettera "A" per identificare le prestazioni sanitarie urgenti o essenziali, ancorché continuative", di cui al comma 3, art. 35 del D.Lgs. 286/98, per le quali è previsto il rimborso da parte del Ministero della Salute;
- Il numero "8" per identificare le prestazioni, di cui alle lett. a), b), c), d) ed e) del medesimo comma 3, art. 35 del D.Lgs. n. 286/98, a carico del SSR, di seguito elencate:
 - a) la tutela sociale della gravidanza e della maternità, a parità di trattamento con le cittadine italiane, ai sensi delle leggi 29 luglio 1975, n. 405, 22 maggio 1978, n. 194, e del decreto del Ministro della Sanità 6 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 1995;
 - b) la tutela della salute del minore in esecuzione della Convenzione sui Diritti del fanciullo del 20 novembre 1989;
 - c) le vaccinazioni secondo la normativa e nell'ambito di interventi di campagne di prevenzione collettiva autorizzati dalle regioni;
 - d) gli interventi di profilassi internazionale;
 - e) la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive ed eventuale bonifica dei relativi focolai.

Art. 3 - MONITORAGGIO ATTIVITA'

In attesa dell'istituzione dei flussi previsti, rispettivamente, dagli artt. 59 bis e 58 bis degli AACCN del 2009, il Medico di assistenza primaria o il Pediatra di Libera Scelta invierà all'A.S.P. di competenza un report semestrale sul numero di visite effettuate ai cittadini provenienti dall'Ucraina sulle maggiori criticità riscontrate, utili al miglioramento dei processi assistenziali.

Art. 4 - ESENZIONE TICKET

Ai fini dell'esenzione ticket, così come previsto dalla nota di questo Assessorato (prot. Serv. 8/19019 dell'1-3-2012), per le prestazioni sanitarie di cui al comma 3, art. 35 del D.Lgs. 286/98, compreso i farmaci erogabili, somministrate agli stranieri con codice STP, occorre utilizzare il codice X01.

Art.5 - INFORMAZIONE

Le aziende dovranno provvedere ad informare sia gli operatori del settore che le comunità dei migranti di quanto previsto dal presente decreto, al fine di permettere la massima efficacia del provvedimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nel sito ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 24 marzo 2022

* L'ASSESSORE
Avv. Ruggero Razza

* firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, c.2 del D.Lgs. 39/1993